



**Ordine dei
Consulenti del Lavoro**
della Provincia di Salerno

SCHEMA DI SINTESI INTERVENTO SUL REDDITO DI IMPRESA

Oscar De Franciscis

18 settembre 2025



L'imposta a cui è soggetto il reddito di impresa dipende dalla forma giuridica che viene adottata: imprese individuali e società di persone determinano un reddito che concorre all'imponibile Irpef dell'imprenditore o dei soci, mentre le società di capitali e gli enti sono assoggettati autonomamente all'imposta sul reddito delle società (l'Ires).

**FORMA GIURIDICA
E TASSAZIONE**

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali
ed enti

IRPEF

IRES

La serie di passaggi logici previsti dalle norme sul reddito di impresa è riassunta nel grafico che segue.





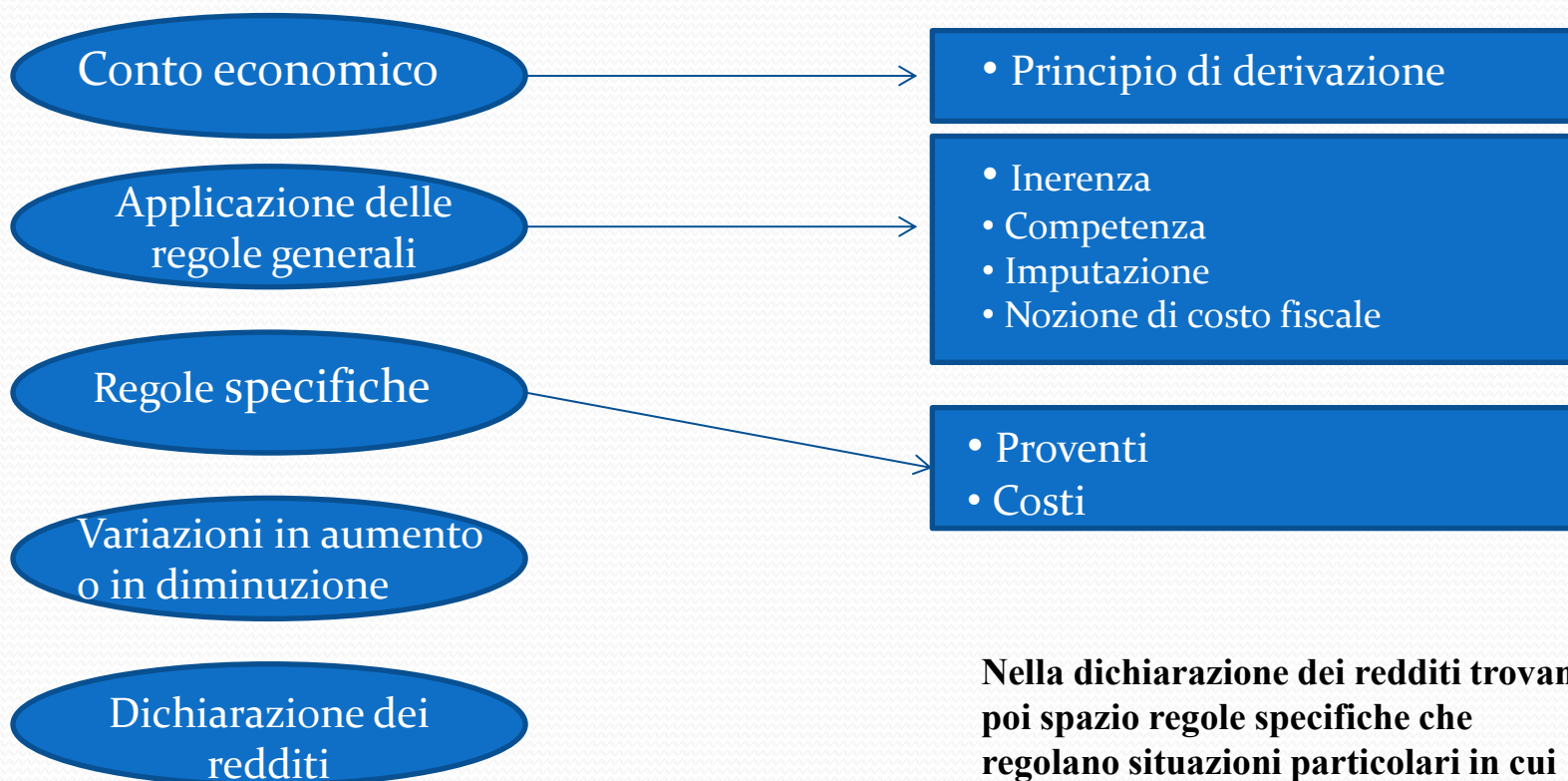
- L'aspetto fondamentale, come è legittimo attendersi, riguarda le regole per la determinazione dell'ammontare del reddito. In generale, il dato di partenza è rappresentato dal risultato del conto economico, determinato in sede civilistica con l'applicazione dei principi contabili (per la maggioranza delle imprese, i principi nazionali Oic). – Sistema Ordinario.

Esiste un sistema semplificato e un sistema forfettario.

- Le regole fiscali intervengono sulla quantificazione o sulla tassazione delle singole voci, dettando criteri che necessitano di un raccordo nella dichiarazione dei redditi.

- Le variazioni in aumento o in diminuzione al risultato del conto economico sono la tecnica mediante la quale si giunge a determinare l'imponibile fiscale.

LA QUANTIFICAZIONE DEL REDDITO



Nella dichiarazione dei redditi trovano poi spazio regole specifiche che regolano situazioni particolari in cui possono trovarsi alcune imprese.

IL REDDITO IMPONIBILE

Risultato del conto
economico

+/- Variazioni fiscali

Applicazione normative
specifiche

Reddito imponibile

- Società di comodo
- Cfc
- *Transfer pricing*

- La disciplina delle cosiddette società di comodo comporta la determinazione (con metodo matematico) di un reddito minimo per le società che svolgono una attività (presunta) di intestazione fittizia di beni.
- La normativa sulle società controllate estere prevede di imputare per trasparenza al soggetto residente i risultati economici ottenuti da società controllate localizzate in paesi a fiscalità privilegiata.
- La normativa sul *transfer pricing* cerca di ricondurre a valori di mercato le transazioni che avvengono tra società italiane e società estere appartenenti allo stesso gruppo, in modo da evitare aggioaggi e spostamenti di imponibile in paesi con tassazione più favorevole mediante l'adozione di prezzi non in linea con la prassi di mercato.



IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Cosa è?

I titolari di **reddito di impresa o di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività in Italia, possono concordare preventivamente con l'AE i redditi e i valori della produzione netta per i 2 anni successivi, al fine di predeterminare le imposte dovute.

In pratica, l'AE formula una proposta di determinazione del reddito e del valore della produzione netta con **validità** di 2 anni che il contribuente può accettare o meno.

I soggetti che possono accedere:

Possono accedere al CPB i soggetti IRPEF e IRES che:

- **svolgono attività d'impresa o arte o professioni in Italia;**
- **applicano gli ISA o applicano il regime forfettario.**

In caso di contribuente che esercita **due attività**, una di lavoro autonomo e una di impresa, entrambe soggette ad ISA, l'AE formula due distinte proposte a cui il contribuente può aderire sia congiuntamente che individualmente.

Possono aderire al CPB i soggetti che applicano gli ISA, salvo che presentino una **causa di esclusione** fra cui, ad esempio, quelli che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta, quelli che dichiarano ricavi (esclusi quelli da cessione di attività finanziarie) o compensi superiori a € 5.164.569 (per talune attività sono previste modalità particolari di determinazione dei ricavi rilevanti) o che sono soggetti a regimi speciali forfettari.

Se si verifica una causa di **esclusione** dagli ISA (in una delle annualità per le quali il contribuente ha aderito al CPB) **dopo l'accettazione** della proposta, non fa perdere efficacia al CPB per il biennio concordato.

Possono, inoltre, aderire i soggetti che nel **periodo precedente** alla proposta sono **usciti** dal regime **forfettario** per superamento della soglia di 100.000 euro con conseguente applicazione per il medesimo periodo degli ISA.

Vi sono ulteriori cause di esclusione.

Forfettari

Possono aderire i contribuenti che applicano il regime forfettario, ad **eccezione** di quelli che, nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta (per il primo anno di applicazioni si tratta del 2023), hanno iniziato l'attività (apertura P.IVA) o hanno **superato il limite** di 85.000 euro .

IL PERCORSO

Proposta A.E.



Accettazione



Base Imponibile



Imposta sostitutiva

Eventuale cessazione e decadenza

- Ravvedimento speciale (annualità dal 2018 al 2022);
- Circolare A.E. n.ro 9/E del 24/6/2025.